

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, 00197 - ROMA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0697273036 – 0513512147

Ill.mo TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

Ricorso

con istanza di misura cautelare

PER: Prof.ssa VANASIA Ludovica [REDACTED]

[REDACTED], rappresentata e difesa, come da mandato allegato al presente ricorso dall'Avv. Sirio Solidoro ([REDACTED]) del foro di Lecce ed elettivamente domiciliata per la presente causa presso il domicilio digitale del difensore. Si chiede, dunque, di poter ricevere comunicazioni e/o notificazioni al seguente indirizzo pec [REDACTED] e/o al seguente fax [REDACTED]

CONTRO

Ministero dell'Istruzione e del Merito ([REDACTED]) in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Ministero dell'Università e della Ricerca ([REDACTED]) in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e di Formazione - Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del rappresentante legale p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per il personale scolastico, in persona del rappresentante legale p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Dott. Filippo Serra, in qualità di Direttore Generale p.t. del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per il personale scolastico,

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, 00197 - ROMA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0697273036 – 0513512147

con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, in persona del rappresentante legale p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio X, Ambito Territoriale di Milano, in persona del rappresentante legale p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Ambito Territoriale Provinciale di Milano, in persona del rappresentante legale p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Dott.ssa Letizia Affatato, in qualità di Dirigente p.t. dell'Ufficio X, Ambito Territoriale di Milano, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Istituto Comprensivo “G. Falcone e P. Borsellino” di Castano Primo (MI), in persona del Dirigente Scolastico p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Dott.ssa Carmela Foti, in qualità di Dirigente Scolastico p.t. dell'Istituto Comprensivo “G. Falcone e P. Borsellino” di Castano Primo (MI), con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Nonché nei confronti di

Sig.ra SANTOPOLO MARTA [REDACTED]

[REDACTED]

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, 00197 - ROMA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0697273036 – 0513512147

Sig.ra IMERA DANIELA [REDACTED]

[REDACTED].

Sig.ra DRAMMIS FRANCESCA [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED].

Sig.ra RISOLO ESMERALDA [REDACTED]

[REDACTED].

Per l'annullamento e/o nullità

previa sospensione

- 1) del decreto di esclusione, prot. n. 223 del 24/01/2025, a firma dell'USR Lombardia, Ufficio X, ATP di Milano, tramite cui l'odierna ricorrente è stata esclusa dal servizio per le GPS di Milano, Prima Fascia, per le classi di concorso AAAA (*infanzia*) e EEEE (*primaria*), in quanto docente con titolo estero in attesa di riconoscimento (**doc.1**);
- 2) nonché della proposta di esclusione dalla Prima Fascia delle GPS di Milano per le classi di concorso AAAA ed EEEE, prot. n. 301 del 21/01/2025, a firma dell'Istituto Comprensivo Statale [REDACTED] come accettata dall'USP di Milano, in quanto la procedura per ottenere il riconoscimento del titolo estero, nel caso di specie, "Diploma di Laurea in Scienze della Formazione Primaria", conseguito presso [REDACTED] [REDACTED], che costituisce titolo di accesso alle classi di concorso AAAA e EEEE, è stata avviata nel dicembre 2024 e quindi successivamente alla domanda di inserimento nelle GPS di Milano (**doc.2**);
- 3) Nonché di tutti gli atti presupposti e connessi ai predetti decreti nella parte in cui sono intesi in senso espulsivo per la ricorrente, ossia: il decreto Ufficio X – Ambito territoriale di Milano prot. n. 1783 del 01/08/2024, avente ad oggetto "Prima

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, 00197 - ROMA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0697273036 – 0513512147

- pubblicazione delle Graduatorie provinciali di Supplenza di ogni ordine e grado relative all'ATP di Milano per il biennio 2024/26, di cui all'O.M. n. 88 del 2024”;
- 4) del decreto dell'Ambito territoriale di Milano prot. n. 1851 del 19/08/2024, avente ad oggetto “Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) - sostegno I fascia aa. ss. 2024/25 e 2025/26 - pubblicazione definitiva all'esito dei reclami”;
 - 5) del decreto– Ambito territoriale di Milano prot. n. 1871 del 22/08/2024, avente ad oggetto “Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) – posto comune I e II fascia e sostegno II fascia aa. ss. 2024/25 e 2025/26 - pubblicazione definitiva all'esito dei reclami”;
 - 6) del decreto del Dirigente Scolastico dell'ICS [REDACTED] [REDACTED] prot. n. 301 del 21/01/2025, avente ad oggetto proposta di esclusione dalle GPS relativa alla docente [REDACTED];
 - 7) nonché delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze di Milano, così come pubblicate sul sito istituzionale dell'ATP di Milano e del relativo decreto di approvazione, nei limiti dell'interesse della ricorrente;
 - 8) nonché delle GPS di Milano rettificata e pubblicata sul sito istituzionale dell'ATP di Milano e del relativo decreto di approvazione, nei limiti dell'interesse della ricorrente;
 - 9) nonché delle GPS di Milano rettificata e pubblicata sul sito istituzionale dell'ATP di Milano e del relativo decreto di approvazione, nei limiti dell'interesse della ricorrente;
 - 10)nonché di ogni graduatoria per la fascia e classe di interesse della ricorrente, e del relativo decreto di approvazione ed eventuale rettifica o modifica, nella parte in cui escludono la odierna parte ricorrente.
 - 11)Nonché di ogni altro atto presupposto consequenziale e/o connesso, nonché in via gradata: dell'ordinanza ministeriale n. 88 del 16/05/2024, avente ad oggetto “*Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui*

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, 00197 - ROMA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0697273036 – 0513512147

all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”, se è intesa in senso escludente per la ricorrente;

- 12)nonché, se intesi in senso escludente, di tutti gli atti allegati alla predetta ordinanza, ivi comprese le tabelle e gli allegati da A1 sino a C2, tra cui gli allegati A, B, e C;
- 13)nonché, per le anzidette ragioni, della nota n. 71491 del 20/05/2024, a firma del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per il personale scolastico - Uff. III Reclutamento del personale docente ed educativo, ed avente ad oggetto “*Ordinanza Ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024 - Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo*”, tramite cui è stata resa nota anche agli Uffici Scolastici Regionali la predetta ordinanza n. 88/2024;
- 14)nonché della nota 6108 del 20/05/2024 avente ad oggetto la trasmissione dell'ordinanza n. 88/2024 riguardante la procedura di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo;
- 15)nonché dell'ordinanza n. 114 del 10/06/2024, a firma del Ministero dell'Istruzione e del Merito ed avente ad oggetto “*Disposizioni modificative dell'Ordinanza ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024, recante “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo*”, tramite cui è stata disposta la proroga per l'aggiornamento delle GPS, ivi compresi tutti i relativi allegati e tabelle, tra cui, ove

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, 00197 - ROMA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0697273036 – 0513512147

occorra, le pedissequa istruzioni riguardanti la procedura di aggiornamento delle
Graduatorie Provinciali per le Supplenze;

16)nonché ove occorra in quanto atti presupposti, del decreto del Ministro della pubblica
istruzione 13 giugno 2007, n. 131, recante “Regolamento per il conferimento delle
supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell’articolo 4 della legge 3
maggio 1999, n. 124;

17)nonché nei limiti dell’interesse dell’ordinanza del Ministro dell’istruzione 10 luglio
2020, n. 60, recante “*Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di
istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124
e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo*”;

18)nonché dell’ordinanza del Ministro dell’istruzione 6 maggio 2022, n. 112, recante
“*Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui
all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di
conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo*”;

19)nonché del D.M. n. 51 del 17 marzo 2023, recante: “Costituzione degli elenchi
aggiuntivi alle graduatorie provinciali per supplenze personale docente ed educativo,
art.10 Ordinanza Ministro Istruzione n.112 6/5/2022 e dei relativi allegati;

20)nonché di ogni altro ed eventuale avviso, nota o circolare, o provvedimento di
aggiornamento, ivi compresa ogni rettifica delle graduatorie di interesse e del
relativo decreto, anche dal protocollo sconosciuto, nella parte in cui legittimerebbero
l’amministrazione ad escludere l’odierna ricorrente.

Tanto premesso, la ricorrente promuove il presente ricorso per le seguenti ragioni di
fatto e di diritto.

FATTO

1. La ricorrente ha conseguito il titolo estero in ██████ in data ██████ presso
l’Università ██████, in Scienze della Formazione Primaria, valido per le
classi di concorso EEEE (*insegnamento nella scuola primaria*) e per la classe di

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, 00197 - ROMA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0697273036 – 0513512147

- concorso AAAA (*insegnamento nella scuola dell'infanzia*) ed è in attesa del riconoscimento del predetto titolo in Italia (**doc.3**).
2. Occorre evidenziare come l'unica laurea abilitante in Italia, valida cioè per l'insegnamento nelle classi EEEE (*insegnamento nella scuola primaria*) ed AAAA (*scuola dell'infanzia*), sia quella in Scienze della Formazione Primaria.
 3. A seguito dell'aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (in avanti GPS), la ricorrente ha prodotto la domanda di inserimento, con riserva, nella prima fascia per la provincia di Milano, per la classe EEEE, [REDACTED], nonché per la classe AAAA, [REDACTED].
 4. Pertanto, la ricorrente è stata assunta in data [REDACTED] presso l'Istituto Comprensivo [REDACTED] con contratto di lavoro avente la data di scadenza il [REDACTED] (**doc.4**).
 5. In data [REDACTED], la ricorrente ha altresì prodotto l'istanza di riconoscimento del proprio titolo estero (**doc.5**).
 6. Tuttavia, è accaduto che la ricorrente, benché entro la data di aggiornamento delle GPS avesse conseguito il titolo estero, entro la stessa data non aveva inviato la richiesta di riconoscimento, che l'istante ha comunque trasmesso durante il periodo di servizio.
 7. Sulla base di tale circostanza, ossia in virtù del fatto che l'istante ha inviato la domanda di riconoscimento in costanza di rapporto, la docente è stata esclusa dal servizio (**già doc.1 e doc.2**), nonostante già assunta con il predetto contratto.
 8. Come però si vedrà nei motivi di diritto, la normativa che ha disposto la regolamentazione delle GPS, non contempla l'ipotesi in esame tra quelle ritenute idonee a determinare l'immediata espulsione della ricorrente.
 9. In ogni caso, la ricorrente contesta con il presente ricorso, per i successivi motivi, la *regula iuris* dell'ordinanza ministeriale n. 88/2024, che ha disposto l'aggiornamento delle GPS, poiché intesa in senso escludente da parte dall'amministrazione.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, 00197 - ROMA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0697273036 – 0513512147

MOTIVI

I

1. Sulla violazione del principio di tipicità delle clausole escludenti.

ILLOGICITÀ MANIFESTA – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TIPICITÀ DELLE CLAUSOLE ESCLUDENTI - VIOLAZIONE DELL’O.M. 88/2024 – ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ DEI PROVVEDIMENTI E DEL COMPORTAMENTO – ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE FIGURE SINTOMATICHE – VIOLAZIONE DELLA L. N. 241/1990 – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO EX ART. 97 COST. - TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI DI DIRITTO – VIOLAZIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO.

1.1. Un primo elemento di censura riguarda la tipizzazione delle clausole escludenti ai sensi dell’art. 6 dell’ordinanza ministeriale n. 88/2024.

In particolare, tale norma prevede che: *“L’Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non in possesso di uno dei citati requisiti di ammissione o per i quali sia accertata la sussistenza di una delle condizioni ostative di cui al presente articolo”*.

Come si può notare, l’anzidetta norma – applicabile, in quanto *lex specialis*, alla fattispecie in esame – ha tipizzato le cause di esclusione dalle GSP, tra le quali non rientra quella evocata dalla parte pubblica per formulare l’impugnato provvedimento espulsivo.

La predetta norma (art.6), in cui sono dunque inserite le clausole di esclusione, è appositamente rubricata *“Requisiti generali di ammissione e condizioni ostative”*.

In detta norma, pertanto, sono rinvenibili le ipotesi espulsive, tra cui, come si è visto, non è compresa quella che è stata invece evocata dall’amministrazione per giustificare l’esclusione dell’istante.

Ciò comporta che il potere autoritativo - che l’amministrazione può esercitare ai fini dell’immediata esclusione dei candidati - è circoscritto alle ipotesi previste dalla stessa

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, 00197 - ROMA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0697273036 – 0513512147

ordinanza ministeriale, su cui la parte pubblica si è auto vincolata, e tra cui non rientra l'ipotesi in argomento.

Ne discende, sulla base del noto brocardo secondo cui *ubi lex voluit dixit ubi noluit tacuit*, che l'ipotesi di esclusione, basata su circostanze diverse rispetto a quelle previste dall'art. 6, non determina alcun automatismo escludente.

1.2. Pertanto, la parte pubblica è tenuta ad agire – soprattutto quando, come nel caso in esame, sia stata la stessa amministrazione ad avere conferito l'incarico lavorativo all'istante – nel rispetto del principio di proporzione, nonché sulla base dei canoni generali previsti dal principio del giusto procedimento ai sensi dell'art. 97 Cost.

In altri termini, nel momento in cui l'amministrazione ha inteso tipizzare le clausole escludenti, essa stessa ha distinto tra eventi che possono determinare l'esercizio immediato del potere espulsivo, ed eventi che invece condizionano l'esercizio di quel potere al bilanciamento dell'interesse con il privato (es: avvenuta assegnazione o meno del bene della vita, il minor sacrificio possibile, l'affidamento, etc.).

Del resto, accettare la tesi secondo cui l'amministrazione potrebbe intervenire in qualunque momento sul bene della vita nelle more assegnato al privato, esporrebbe gli stessi candidati, ivi compresa la ricorrente, ad uno stato di assoluta incertezza del rapporto con l'amministrazione.

1.3. Nell'applicare le anzidette considerazioni al caso di specie, si può concludere affermando come nessuna norma giustifichi *a priori* l'esclusione della ricorrente dalle GPS per il mero fatto di avere trasmesso la domanda in costanza di rapporto.

II

IN SUBORDINE: ILLEGITTIMITÀ DELL'O.M. N. 88/2024 – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. – ILLOGICITÀ MANIFESTA- VIOLAZIONE DEL D.LGS. N. 297/1994 – ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE FIGURE SINTOMATICHE – CONTRADDITTORIETÀ DI COMPORTAMENTO – CARENZA ISTRUTTORIA –

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, 00197 - ROMA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0697273036 – 0513512147

VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1,2,3,4,97 COST. - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO.

2.1. Un secondo elemento di censura concerne poi la legittimità del criterio di esclusione. Più nello specifico, nel caso in cui si intenda giustificare l'esclusione della ricorrente sulla base dell'ordinanza ministeriale n. 88/2024 e, pertanto, non dovesse essere accolta la censura di cui al punto precedente, è senz'altro opportuno valutare la conformità della *regula iuris* rispetto all'ordinamento in materia scolastica.

In particolare, la regola in base alla quale la ricorrente, in quanto docente con titolo estero conseguito entro i termini previsti dalla stessa ordinanza, dovrebbe essere esclusa dalle GPS a causa del fatto che ha inviato la domanda di riconoscimento durante il servizio ma non prima, pone diversi profili di illegittimità.

2.2. Anzitutto, è il caso di evidenziare come sia nell'uno che nell'altro caso - tanto cioè nell'ipotesi in cui la domanda di riconoscimento sia stata trasmessa prima del conferimento dell'incarico, quanto durante il servizio - la docente non possiede comunque un titolo ancora riconosciuto come valido nel nostro Paese.

Ne deriva che la situazione rilevante sul piano giuridico è, in entrambi i casi, la medesima, ossia quella che vede la ricorrente essere in attesa di concludere la pratica per il riconoscimento del proprio titolo estero.

2.3. Da tale contesto si può desumere che appare essere non in linea con il principio di proporzione, nell'ottica del bilanciamento degli interessi, prevedere due distinte sorti per vicende sostanzialmente analoghe: l'esclusione dalle GPS in caso di domanda comunque inviata in costanza di rapporto; la permanenza nelle GPS in caso di domanda trasmessa *a priori*.

In materia, si richiamano i principi di diritto espressi dalla Giurisprudenza amministrativa in tema di proporzione del provvedimento; nello specifico, l'efficacia del provvedimento, ai fini della proporzione, deve apportare **il minore sacrificio possibile per il soggetto privato**: “Come è noto, il principio di proporzionalità, di

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, 00197 - ROMA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0697273036 – 0513512147

derivazione europea, impone all'amministrazione di adottare un provvedimento non eccedente quanto è opportuno e necessario per conseguire lo scopo prefissato. Alla luce di tale principio, nel caso in cui l'azione amministrativa coinvolga interessi diversi, **è doverosa un'adeguata ponderazione delle contrapposte esigenze**, al fine di trovare la soluzione che comporti il **minor sacrificio possibile**: in questo senso, il principio in esame rileva quale elemento sintomatico della correttezza dell'esercizio del potere discrezionale in relazione all'effettivo bilanciamento degli interessi. Date tali premesse, **la** proporzionalità non deve essere considerata come un canone rigido ed imm modificabile, ma si configura quale regola che implica la **flessibilità dell'azione amministrativa** ed, in ultima analisi, la rispondenza della stessa alla razionalità ed alla legalità. In definitiva, il principio di proporzionalità va inteso “nella sua accezione etimologica e dunque da riferire al senso di equità e di giustizia, che deve sempre caratterizzare la soluzione del caso concreto, non solo in sede amministrativa, ma anche in sede giurisdizionale” (v. Cons. Stato, sez. V, 20 febbraio 2017 n. 746/2017; ed anche tra le tante Cons. Stato, sez. V, 21 gennaio 2015 n. 284; Sez. IV, sentenza 22 maggio 2013 n. 964).

2.4. Alla luce di tali considerazioni, appare allora opportuno evidenziare che anche nel caso in cui la regola dell'esclusione della docente dovesse rinvenirsi nell'ordinanza ministeriale n. 88/2024, tale disposizione sarebbe comunque illegittima poiché segnerebbe una distinzione non giustificata dai principi fondamentali della nostra Costituzione, tenuto conto come sia illogico basare l'esclusione della candidata in base al fatto che l'inoltro della domanda di riconoscimento del titolo estero sia avvenuto in costanza di rapporto oppure prima dell'assunzione.

Al contrario, appare essere la data di conseguimento dell'abilitazione, come peraltro prevista dall'ordinanza ministeriale, il limite temporale entro cui valutare i titoli della ricorrente.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, 00197 - ROMA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0697273036 – 0513512147

La ricorrente ha conseguito il titolo estero in data [REDACTED] e l'ordinanza prevedeva quale termine ultimo quello del 30/06/2024. Ne discende che il conseguimento del titolo estero è senz'altro tempestivo.

2.5. In estremo subordine, nel caso in cui l'esclusione dovesse persino essere legata alla normativa primaria concernente l'aggiornamento delle GPS si chiede che venga rimessa al vaglio della Corte costituzionale per contrasto con gli artt. 1,2,3,4,97 Cost.

Invero, al fronte della stessa situazione, ossia quella di essere assunti con contratto di lavoro in attesa del riconoscimento, i candidati che, come la ricorrente, hanno tramesso la domanda in costanza di rapporto si troverebbero esclusi, ma non anche coloro che abbiano trasmesso la medesima domanda prima dell'assunzione.

Tale scelta, a parità di mansione, appare contrastare con i principi fondamentali della Costituzione, ed in particolare con il diritto al lavoro ex art.1, il quale predilige certamente un'impostazione sostanziale e non formale della relazione lavorativa.

III

VIOLAZIONE DELL'ISTITUTO DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO – VIOLAZIONE DELLA L. N. 241/1990 – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO E CONTRADDITTORIETÀ – ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE FIGURE SINTOMATICHE – CARENZA ISTRUTTORIA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO

3.1. Un rilevante istituto che occorre anche prendere in considerazione nella fattispecie in esame è quello del soccorso istruttorio. Ed infatti, visto che la ricorrente è comunque una docente con titolo estero conseguito entro i termini previsti dall'ordinanza ministeriale n. 88/2024, non appare di certo illogico integrare l'istruttoria in favore della parte istante.

Attorno a tale istituto giuridico, com'è noto, è intervenuta la Giurisprudenza amministrativa nel ritenere che: *"l'attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione*

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, 00197 - ROMA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0697273036 – 0513512147

dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell'amministrazione.”(tra le tante, così Consiglio di Stato sez V, 22 novembre 2019, n. 7975; in termini T.A.R. Abruzzo L’Aquila, 1 aprile 2021, n. 172).

3.2. Nel caso di specie, in particolare, non si verte nell’ipotesi in cui la ricorrente non avrebbe indicato il proprio titolo entro il termine di presentazione dell’istanza ai fini dell’aggiornamento delle GPS, ossia entro il 24 giugno 2024; al contrario, la parte istante ha indicato i propri titoli al momento della compilazione della domanda (**doc.6**).

IV

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DELLA MISURA CAUTELARE EX ART. 56 CPA

Ill.mo Presidente,

per quanto concerne il **periculum in mora** occorre evidenziare che le ragioni sottese alla presente richiesta sono chiare in virtù del provvedimento di esclusione della ricorrente dal servizio (**già doc.1-2**).

In attesa della definizione del giudizio cautelare, pertanto, la parte istante continuerà a rimanere esclusa dal posto di lavoro assegnatole. Solo la misura cautelare urgente può permettere che la causa giunga integra. Pertanto, nell’ottica del bilanciamento degli interessi, l’invocata misura cautelare, oltre a non essere eccessivamente onerosa, permetterà alla ricorrente di non restare esclusa dal servizio.

V

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DELLA MISURA CAUTELARE EX ART. 55 CPA

Con riferimento al **periculum in mora** anche in questo caso le ragioni sono molto chiare. Ed infatti, la ricorrente è stata esclusa. Ne deriva che la concessione della misura cautelare permetterebbe il giusto bilanciamento degli interessi e giungerebbe perciò integra.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, 00197 - ROMA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0697273036 – 0513512147

Nell'ottica, dunque, della ragionevole ponderazione degli interessi contrapposti, la misura cautelare eviterebbe la permanenza degli effetti espulsivi.

VI

ISTANZA PER LA NOTIFICAZIONE TRAMITE PUBBLICI PROCLAMI

Il presente ricorso è stato notificato ad almeno un soggetto che verrebbe scavalcato dalla ricorrente in caso di accoglimento della presente impugnativa per le classi di concorso di interesse; per abbondare è stato notificato a più di un soggetto che si trova nella medesima situazione. Si chiede di essere autorizzati alla notificazione per pubblici proclami in quanto sarebbe materialmente impossibile procedura con la notificazione mediante le procedure ordinarie nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie da cui la ricorrente è stata esclusa; ragione per cui si chiede di poter procedere con la consueta modalità di notifica, ossia attraverso la pubblicazione del ricorso sul sito dell'amministrazione procedente, fatta salva ogni diversa statuizione secondo giustizia. Tanto premesso Voglia, Codesto Ill.mo T.A.R. accogliere le seguenti

CONCLUSIONE

In via cautelare: sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati ed adottare la misura cautelare ritenuta più idonea.

Nel merito: accogliere il ricorso e disporre l'annullamento e/o nullità degli atti impugnati per le ragioni sopra articolate.

Con condanna alle spese oltre accessori come per legge.

Si allega:

doc. 1 Decreto di depennamento;

doc. 2 Proposta di esclusione;

doc. 3 Titolo estero;

doc. 4 Contratto;

doc. 5 Domanda di riconoscimento del titolo;

doc. 6 Domanda di inserimento nelle GPS.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI

PHD DIRITTO DEL LAVORO

STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA

VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, 00197 - ROMA

VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE

TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0697273036 – 0513512147

Io sottoscritto Avv. Sirio Solidoro (c.f. [REDACTED]) dichiaro altresì ai sensi della normativa vigente, che le copie cartacee utilizzate per la notifica del presente atto sono estratte e conformi all'originale digitale nativo in mio possesso.

Valore indeterminabile - pubblico impiego – cu 325.00 euro

Salvezze illimitate

Bologna- Roma, 06/02/2025

Avv. Sirio Solidoro